

Altre aziende di credito - vigilanza e controllo -Cass. n. 16517/2020

Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo -Sanzioni amministrative pecuniarie emesse dalla Banca d'Italia ex artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Fondamento – Conseguenze - sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento .

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall'art. 187-ter T.U.F., per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16517 del 31/07/2020 (Rv. 659018 - 02)

corte

cassazione

16517

2020